

SCHEDA INFORMATIVA

MODIFICA LEGGE CPubb del 15.04.2025 MODIFICA REGOLAMENTO LCPubb/CIAP del 25.06.2025 entrata in vigore il 01.01.2026

art. 7 cpv. 5 e 6 LCPubb | art. 13 RLCPubb/CIAP

La scheda illustra le modifiche della *Legge sulle commesse pubbliche* (LCPubb) e del *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici* (RLCPubb/CIAP) che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026, paragonate con i disposti in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Sommario

1. Introduzione.....	1
2. Modifica LCPubb del 15 aprile 2025	2
art. 7 cpv. 5 e 6	2
3. Modifica RLCPubb/CIAP del 25 giugno 2025.....	3
art. 13	3
I. Allegato: estratto Bollettino ufficiale n. 22 del 27 giugno 2025	I

1. Introduzione

Il 1° gennaio 2026 entrano in vigore alcune modifiche della *Legge sulle commesse pubbliche* (LCPubb) e del *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici* (RLCPubb/CIAP). In dettaglio, modifiche:

LCPubb del 15 aprile 2025: decretata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino; visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8527 18 dicembre 2024 ([link](#)); pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 22 del 27 giugno 2025.

RLCPubb/CIAP del 25 giugno 2025: decretata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino; pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 22 del 27 giugno 2025.

2. Modifica LCPubb del 15 aprile 2025

art. 7 cpv. 5 e 6	
Fino al 31.12.2025	Dal 01.01.2026
<p align="center">Capitolo III – Procedure</p> <p>Scelta della procedura</p> <p>⁵Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.-- aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell'anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea.</p> <p>⁶Il Consiglio di Stato può estendere gli obblighi di cui al cpv. 5 ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.</p>	<p align="center">Capitolo III – Procedure</p> <p>Scelta della procedura</p> <p>⁵I committenti entro il mese di aprile redigono in forma elettronica la lista delle commesse che superano fr. 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista è accessibile su richiesta. Entro lo stesso termine Cantone e Comuni pubblicano la lista per la durata di un anno.</p> <p>⁶Il Consiglio di Stato può estendere l'obbligo di pubblicazione ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.</p>

Commento: La modifica estende l'obbligo di redigere la lista delle commesse che superano CHF 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente; ciò permette un'accresciuta trasparenza e la parificazione dei committenti. Per tenere in considerazione le realtà dei diversi committenti (ad esempio quelli assoggettati per sussidio di un'unica opera oppure di quei soggetti che non possiedono un sito internet) la lista annuale va redatta in formato elettronico e messa a disposizione su richiesta. Il Cantone e i Comuni – come finora – sono pure tenuti a pubblicare la lista entro il mese di aprile. Inoltre, per committenti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto, il Consiglio di Stato può estendere l'obbligo di pubblicazione. Infine, è stralciata la necessità di rendere disponibile in forma cartacea la lista.

3. Modifica RLCPubb/CIAP del 25 giugno 2025

art. 13	
Fino al 31.12.2025	Dal 01.01.2026
Capitolo II – Procedura	Capitolo II – Procedura
Rapporto sulle procedure su invito e per incarico diretto e pubblicazione	Rapporto sulle procedure su invito e per incarico diretto e pubblicazione
¹ Al momento della delibera, i committenti tenuti alla pubblicazione redigono una decisione, che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a 5'000 franchi (IVA esclusa).	¹ Al momento della delibera, i committenti redigono una decisione, che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a 5'000 franchi (IVA esclusa).
² La pubblicazione annuale della lista delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato deve contenere le seguenti informazioni: a) nome del committente; b) data dell'aggiudicazione; c) oggetto e entità della commessa; d) genere di commessa (edile, di fornitura, di servizio); e) genere di procedura applicata e base legale dell'incarico diretto o dell'invito; f) nome dell'aggiudicatario, suo domicilio o sede; g) importo deliberato.	² La lista annuale delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato deve contenere le seguenti informazioni: a) nome del committente; b) data dell'aggiudicazione; c) oggetto ed entità della commessa; d) genere di commessa (edile principale o secondario, fornitura, servizio); e) genere di procedura applicata e base legale dell'incarico diretto o dell'invito; f) nome dell'aggiudicatario, suo domicilio o sede; g) importo deliberato.
³ La pubblicazione avviene sui siti internet del Cantone e dei Comuni in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l'ordinamento personalizzato delle informazioni di cui al cpv. 2.	³ La lista va messa a disposizione in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l'ordinamento personalizzato delle informazioni di cui al cpv. 2.
	⁴ Per i soggetti obbligati alla pubblicazione, la stessa avviene sul proprio sito internet.

Commento: La modifica è un adattamento della legge materiale dovuto alla modifica dell'art. 7 cpv. 5 e 6 LCPubb.

L'adeguamento del cpv. 1 è di forma, in quanto non si giustifica un trattamento diverso tra i committenti tenuti alla sola redazione della lista annuale delle commesse aggiudicate e quelli obbligati alla pubblicazione.

Il cpv. 2 alla lett. d prevede ora di specificare se si tratta di una commessa edile principale o secondaria.

I cpv. 3 e 4 specificano che la lista va messa a disposizione in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l'ordinamento personalizzato delle informazioni di cui al cpv. 2. Per i soggetti tenuti alla pubblicazione (Cantone e Comuni ed eventuali soggetti obbligati dal Consiglio di Stato) la stessa avviene sul proprio sito internet in formato elettronico, per gli altri committenti la lista, su richiesta, va messa a disposizione sempre in formato elettronico.

Scheda informativa

Modifica legge CPubb del 15.04.2025 | Modifica regolamento LCPubb/CIAP del 25.06.2025

Entrata in vigore il 01.01.2026

art. 7 cpv. 5 e 6 LCPubb | art. 13 RLCPubb/CIAP

Versione del 01.08.2025

I. Allegato: estratto Bollettino ufficiale n. 22 del 27 giugno 2025

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 151

Bellinzona, 27 giugno 2025

N. 22

Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)

modifica del 15 aprile 2025

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8527 del 18 dicembre 2024,

decreta:

I
La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 5 e 6

⁵I committenti entro il mese di aprile redigono in forma elettronica la lista delle commesse che superano fr. 5'000.– aggiudicate su invito o incarico diretto l'anno precedente. La lista è accessibile su richiesta. Entro lo stesso termine Cantone e Comuni pubblicano la lista per la durata di un anno.

⁶Il Consiglio di Stato può estendere l'obbligo di pubblicazione ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Bellinzona, 15 aprile 2025

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II della modifica del 15 aprile 2025 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), pubblicata nel Foglio ufficiale del 17 aprile 2025;

risolve:

La modifica del 15 aprile 2025 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Bellinzona, 25 giugno 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Regolamento
di applicazione della legge sulle commesse pubbliche
e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(RLCPubb/CIAP)**

modifica del 25 giugno 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) è modificato come segue:

Rapporto sulle procedure su invito e per incarico diretto e pubblicazione

Art. 13 ¹Al momento della delibera, i committenti redigono una decisione, che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a 5'000 franchi (IVA esclusa).

²La lista annuale delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome del committente;
- b) data dell'aggiudicazione;
- c) oggetto ed entità della commessa;
- d) genere di commessa (edile principale o secondario, fornitura, servizio);
- e) genere di procedura applicata e base legale dell'incarico diretto o dell'invito;
- f) nome dell'aggiudicatario, suo domicilio o sede;
- g) importo deliberato.

³La lista va messa a disposizione in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l'ordinamento personalizzato delle informazioni di cui al cpv. 2.

⁴Per i soggetti obbligati alla pubblicazione, la stessa avviene sul proprio sito internet.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Bellinzona, 25 giugno 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**
